

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **151/1985** (ECLI:IT:COST:1985:151)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **ELIA**

Udienza Pubblica del **29/01/1985**; Decisione del **03/05/1985**

Deposito del **14/05/1985**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **10909**

Atti decisi:

N. 151

ORDINANZA 3 MAGGIO 1985

Deposito in cancelleria: 14 maggio 1985.

Pres. e rel. ELIA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN -
Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO
MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO
ANDRIOLI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott.
ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale nell'articolo unico, commi primo, terzo e quinto del
d.P.R. 24 marzo 1981, n. 216 (Norme di attuazione dello Statuto Trentino- Alto Adige. Modifica
all'art. 18 d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752: dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico)

promosso con ordinanza emessa il 28 settembre 1981 dal Pretore di Bolzano sul ricorso proposto da Pasquali Alberto c/Turri Pia iscritta al n. 57 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 122 dell'anno 1982.

Visti gli atti di costituzione di Pasquali Alberto e della Provincia Autonoma di Bolzano, nonché l'atto di intervento della Presidenza della Giunta della Provincia Autonoma di Bolzano;

udito nell'udienza pubblica del 29 gennaio 1985 il Giudice relatore Leopoldo Elia;

uditi gli avv.ti Sergio Dragogna e Massimo Severo Giannini per Pasquali, nonché l'avv. Giuseppe Guarino per la Provincia Autonoma di Bolzano.

Ritenuto che il Pretore di Bolzano con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 22 e 29 della Costituzione - dell'articolo unico, commi primo, terzo e quinto del d.P.R. 24 marzo 1981, n. 216, in quanto, nell'obbligare i coniugi residenti nella provincia di Bolzano, appartenenti a diversi gruppi linguistici, a rendere per i figli minori, in sede di censimento, dichiarazione di appartenenza ad un gruppo linguistico ed a scegliere tra quelli italiano, tedesco o ladino, non consente di dichiararne l'"appartenenza al gruppo mistilingue";

considerato che il successivo d.P.R. 3 aprile 1985, n. 108, con l'art. 1, nel modificare l'art. 18 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, nel testo novellato dal d.P.R. 24 marzo 1981, n. 216, dà facoltà ai genitori, in occasione del censimento generale della popolazione, di astenersi dal rendere la dichiarazione di appartenenza dei figli minori, qualora:

a) si dichiarino appartenenti a due diversi gruppi linguistici tra quelli di cui all'art. 89 del Testo Unico dello Statuto del Trentino-Alto Adige;

b) e non concordino circa la dichiarazione di appartenenza ad uno dei due gruppi linguistici da rendere per conto dei figli stessi;

che, pertanto, anche in relazione al disposto dell'art. 2 del d.P.R. n. 108 del 1985, è opportuno rimettere gli atti al giudice a quo per una nuova valutazione della rilevanza della questione alla stregua dello jus superveniens;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Bolzano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.